



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA (17 DICEMBRE 2009).

L'anno 2022, il giorno 30, del mese di giugno, alle ore 18:00, si è riunita l'assemblea Straordinaria dei soci, presso la sede sociale dell'associazione di volontariato DINDOWN.

Sono presenti: Mirici Aniello (presidente e socio), Girardi Giuseppe (vice presidente e socio), Rondoni Nadia (consigliere e socio), Natuzzi Leonardo (tesoriere e socio), Poncemmi Gianluigi (consigliere e socio), Pecoraro Giuseppa (consigliere e socio), Ferrari Giuliano (socio), Bergonzi Giuliana (socio), Baroni Federica (socio), Germini Nichi (socio), Ferri Lauro (socio), Bernardini Omaira (socio), Ortega Amanda (socio), Haddadi Sonia (socio) prende la parola il presidente che nomina quale segretario Natuzzi Leonardo, il quale accetta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione ed approvazione di un nuovo testo di "Statuto" in sostituzione dell'attuale, al fine di adeguare lo stesso come richiesto dal procedimento di migrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore di cui al D.LGS. 117/2017 ed eliminare i motivi ostativi emersi;
- 2) Varie ed eventuali.

Ciò premesso dato che

- che il numero degli associati presenti rispetta i quorum costitutivi previsti dallo Statuto in tema assemblea straordinaria;
- che il presidente chiama a fungere da segretario e verbalizzatore il Tesoriere e socio Natuzzi Leonardo, il quale accetta;
- che pertanto l'assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali si rende necessario adeguare lo Statuto sociale riguardo all'art. 5 penult. comma ed art 14., così come richiesto dal procedimento di verifica inviato via Pec all'associazione.

Segue l'integrale lettura del testo del nuovo Statuto. Gli associati si dichiarano già edotti, avendo avuto per tempo una copia del nuovo Statuto al fine di una attenta disamina.

Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'Assemblea, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

di adottare ed approvare un nuovo testo di "Statuto", in sostituzione dell'attuale, al fine di adeguare lo stesso secondo quanto richiesto dall'Ufficio Regionale del Registro Unico del terzo settore nel procedimento di verifica post trasmigrazione, in relazione ai motivi ostativi rilevati che si vanno ad eliminare con la modifica dell'articolo 5 penultimo come ed articolo 14, riguardo ai voti favorevoli in sede di delibera di scioglimento o liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale, il testo di deliberazione sopra riportato viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità, nel pieno rispetto dello Statuto sociale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente.

Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto sociale viene a risultare come dal testo che, firmato dal Presidente, dal segretario, da tutti i soci intervenuti, si allega al presente atto, sotto la lettera "A", previa lettura all'assemblea.

Nessuno chiede la parola sul secondo punto posto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 20:00, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura e approvazione da parte dei presenti.



Associazione Volontariato Onlus DINDOWN
Via A. De Gasperi 3 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia)
Cod. fiscale: 91150030350

Il presente atto, formato dal testo del presente verbale e dal testo dello Statuto, viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea degli Associati.

Rubiera, 30/06/2022

IL VERBALIZZATORE

Leonardo Natuzzi

Leonardo Natuzzi

IL PRESIDENTE

Mirici Aniello

Mirici Aniello

Firma dei soci intervenuti:

Mirici Aniello
Gianni Giuseppe
Cherri Leonardo
Bergomi Fulco
Bonini Federico
De Luca

Cunzio de Cristoforo
Guarisei
De Luca
Germischi Nichi
Ferrari Laura

Nadia Rondori

Ferrari GIULIANI
Bianchi



AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE GENERALE DI REGGIO EMILIA	
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	
REG	SERIE
IL 13 LUG. 2022	3
N. 2960	CON € ESENT
IL DIRETTORE DEL UFFICIO	
(1) firma su delega della Direzione Provinciale	
Donatella Bianconi	

Claudio Zappaglia

Allegato "A"

Statuto

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: DINDOWN ODV assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Alcide de Gaspari 3, nel comune di Rubiera (RE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intende, in particolare promuovere la cultura della solidarietà e sensibilizzare il territorio (enti pubblici, privati e la cittadinanza) sulla tematica delle 'diversità', credendo fermamente che l'educazione e l'informazione su tali tematiche sono la strada per garantire una migliore qualità della vita delle persone svantaggiate.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del

presente articolo;

l) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere iniziative solidaristiche a favore della comunità locale;
- promuovere iniziative per diffondere una cultura della diversità, proponendosi come interlocutore attivo nei confronti dei soggetti pubblici (Comuni, Asl, Provincia) durante i tavoli di lavoro che trattano nello specifico tali tematiche;
- sostenere tutte le iniziative atte a promuovere l'integrazione sociale delle persone con le diverse situazioni di handicap o svantaggio sociale, in special modo l'handicap causato dalla sindrome di Down, negli ambienti di vita, nell'integrazione scolastica e lavorativa attraverso incontri vari con genitori, tutori, curatori e amministratori di sostegno al fine di sensibilizzarli verso iniziative di integrazione sociale;
- sostenere la famiglia nel processo di accettazione della situazione di difficoltà del figlio/a affiancandola nei diversi momenti educativi, terapeutici e riabilitativi, per coordinare e valorizzare le esperienze ed identità di ciascuno;
- affiancare i genitori in ogni fase di crescita del proprio figlio in condizioni disagiate, ricercando insieme gli strumenti che facilitino la crescita delle potenzialità di ognuno al fine di poter leggere in modo rapido le evoluzioni ed i bisogni di ogni persona o fanciullo in situazione di svantaggio sociale;
- favorire lo sviluppo dell'autonomia, delle funzioni cognitive, motorie percettive e linguistiche di ognuno, ricercando il giusto percorso affinché ognuno abbia la percezione della propria condizione in modo da poter realizzare e creare una condizione di autonomia nella gestione della propria esistenza;
- sviluppare e creare momenti di aggregazione e socializzazione di persone con

disabilità ed affette dalla sindrome di down attraverso iniziative ricreative, sportive e di espressione artistica;

- promuovere l'informazione sulle circostanze che statisticamente sembrano favorire la nascita di bambini trisomici nonché, sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza.

Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'assemblea.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea dal momento di iscrizione nel libro degli associati. Ciascun

associato ha diritto ad un voto purchè in regola con il pagamento della quota associativa.

- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci

- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di legge
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo

delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe nel caso di un numero di associati non inferiore a cinquecento.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per cinque mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

L'organo amministrativo è tenuto a predisporre e a far approvare il bilancio di esercizio e quello sociale. E' tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ad essi legati.

E' tenuto ad amministrare l'organizzazione, ad attuare le deliberazioni dell'assemblea, a predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, a predisporre tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa, a curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

ART. 16 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del Runts.

Art. 30 – Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se previsto, e degli eventuali altri organi sociali. L'associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D.Lgs. 117/2017;
- e) il registro dei volontari tenuto a cura dell'organo di amministrazione

I libri, di cui alle lett. a), b), c) e e), devono essere tenuti dall'organo di amministrazione, mentre l'ultimo è a carico dell'organo di riferimento (organo di controllo o eventuali altri organi sociali se previsti). Inoltre, tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali così come stabilito dall'articolo 15, 3 comma, del codice del terzo settore.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in



r_enti.ro.Giunta - Prot. 14/07/2022.0626849.E

materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE REGIONALE E DISTRETTO EMILIA	
UFFICIO TERRITORIALE DI FIDENZA EMILIA	
REG.	13 LUG. 2022
IL	SERIE 3
N. 2960	CON € EGENTE
IL DIRETTORE	

(*) L'atto su delega della Direzione Provinciale
Donatella Periconi

Claudio Periconi

